

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 2 pozzi in Comune di Poirino ad uso industriale, chiesta dalla Società Fini-Stampa Giordanetto S.p.A. (pratica n. 022412 - codice utenza TO12836) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 5565 del 12.12.2020; Pozzi Codice Univoco (L.R. 22/99) TO-P-04376 e TO-P-06999.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Fini-Stampa Giordanetto S.p.A. – C.F. e P.Iva 02857390013 - con sede legale ed operativa in Comune di Poirino (TO), Regione valle Masio n. 74, la concessione preferenziale, in forma precaria, per la derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda per uso processo industriale (uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) per una portata complessiva massima di 25 l/s e un volume medio annuo derivabile di 220.000 mc (codice utenza **TO12836**), estratta da n. 2 pozzi in Comune di Poirino, di seguito identificati:

- pozzo “*di sostituzione*” codice univoco **TO-P-04376**; foglio n. 9, part. 388, profondità pari a 190 m dal piano campagna (p.c.);

- pozzo “*integrativo*” codice univoco **TO-P-06999**; foglio n. 9, part. 388, profondità pari a 220 m dal p.c.;

2) di specificare che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 22 del 30 aprile 1996 le acque delle falde in pressione, indicate come risorsa qualificata o comunque da riservarsi al consumo umano, possono essere concesse, per gli usi diversi da quello potabile, soltanto in forma precaria allo scopo di non pregiudicarne in futuro l'eventuale fruizione ai prioritari fini idropotabili;

3) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

4) di accordare la concessione per anni 15 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999 e per ulteriori 15 anni a decorrere dalla data del 10.8.2014, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)